

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Associazioni di categoria - Impugnativa dell'ordinanza del Ministero della Salute 9 maggio 2022 recante adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri» - Non sussiste - Fattispecie.

Tar Lazio - Roma, Sez. III quater, 29 agosto 2022, n. 11288

“[...] la legittimazione ad agire di associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi «presuppone l'attinenza della questione dibattuta al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione, e che gli effetti del provvedimento impugnato incidano sullo scopo istituzionale dell'ente collettivo, e non solo sulla mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati ... oltre al radicamento della associazione nell'area territoriale ove il provvedimento impugnato dispiega la propria efficacia, ad una adeguata rappresentatività dell'ente e alla comunanza dell'interesse azionato (di cui si invoca tutela) a tutti gli associati, sì da escludere che vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi [...]».

Nel caso di specie [...] l'associazione ricorrente non ha in alcun modo individuato la tipologia di interesse (diffuso o collettivo) di cui può dirsi portatrice – specificando le finalità e gli scopi statutariamente contemplati, nonché l'attività in concreto espletata – né ha specificato in che modo il provvedimento impugnato andrebbe a ledere non l'interesse facente capo ai singoli associati, ma la posizione soggettiva di cui l'associazione si fa rappresentante, e che trova in essa momento di concentrazione e tutela [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui stabiliscono la sospensione dal lavoro per i soggetti non vaccinati contro il COVID-19.

I Ministeri resistenti hanno spiegato le proprie difese eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione nonché per difetto di interesse e, nel merito, la sua infondatezza.

Alla camera di consiglio del 2 agosto 2022, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dell'associazione ricorrente.

È noto, infatti, che – secondo consolidata giurisprudenza – la legittimazione ad agire di associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi *«presuppone l'attinenza della questione dibattuta al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione, e che gli effetti del provvedimento impugnato incidano sullo scopo istituzionale dell'ente collettivo, e non solo sulla mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati ... oltre al radicamento della associazione nell'area territoriale ove il provvedimento impugnato dispiega la propria efficacia, ad una adeguata rappresentatività dell'ente e alla comunanza dell'interesse azionato (di cui si invoca tutela) a tutti gli associati, sì da escludere che vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi»* (cfr. *ex multis* Tar Lazio, I, 12 maggio 2021, n. 5687).

Nel caso di specie, tuttavia, l'associazione ricorrente non ha in alcun modo individuato la tipologia di interesse (diffuso o collettivo) di cui può dirsi portatrice – specificando le finalità e gli scopi statutariamente contemplati, nonché l'attività in concreto espletata – né ha specificato in che modo il provvedimento impugnato andrebbe a ledere non l'interesse facente capo ai singoli associati, ma la posizione soggettiva di cui l'associazione si fa rappresentante, e che trova in essa momento di concentrazione e tutela.

Tale circostanza è da sola sufficiente a determinare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ancora Tar Lazio, I, n. 5687/2021), atteso che *«grava sull'associazione ricorrente l'onere di esporre nel ricorso introduttivo, in termini sufficientemente precisi, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della propria legittimazione, che non può essere solo vantata; e, pertanto, sussiste il difetto di legittimazione dell'associazione che si è limitata a proporre l'impugnazione, senza allegare né provare nel ricorso, la sussistenza di una situazione di fatto idonea a radicare in capo alla stessa la legittimazione ad impugnare»* (cfr. Tar Lazio, sez. I, 20 giugno 2022, n. 8237).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

IL SEGRETARIO